



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.56

DEL 29/10/2012

**COPIA**

**OGGETTO:** Imposta municipale propria (I.MU.P.). Precisazioni alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.03.2012 a seguito di modifiche normative di cui all'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Betalli Francesco	X		2) Bridi Guglielmina	X	
3) Bruglia Maria Augusta	X		4) Dalfovo Michele		
5) De Cles Giorgio	X		6) Devigili Antonio	X	
7) Frasnelli Marco	X		8) Girardi Christian	X	
9) Gottardi Maria Pia			10) Guadagnini Roberto	X	
11) Helfer Anna Maria	X		12) Lazzeri Renzo	X	
13) Mazzoni Paolo	X		14) Mottes Margherita	X	
15) Murari Raffaele	X		16) Polo Beppino Giorgio	X	
17) Rossi Luigi	X		18) Somadossi Nicola	X	
19) Viola Danilo	X		20) Weber Franco	X	

Assiste, il Segretario generale LUCIANO FERRARI.

Il Presidente del Consiglio ROSSI LUIGI, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.MU.P.). Precisazioni alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.03.2012 a seguito di modifiche normative di cui all'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto; visti i pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

PREMESSO CHE:

il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizione in materia di "Federalismo Fiscale Municipale", ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P) stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli artt. 8 e 9 del precitato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, per quanto richiamato.

L'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 stabiliva che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

In base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro normativo vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2012, termine per i comuni trentini fissato al 31 marzo 2012, il Consiglio comunale con delibera n. 18 di data 27.03.2012 ha determinato aliquote e detrazione per l'anno d'imposta 2012, disponendo qualche scelta di aliquota ridotta e detrazione nelle fattispecie previste dalla norma. Nel contempo, nella stessa deliberazione veniva espressa la volontà di non approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta in quanto sembrava evidente la difficoltà di intervenire su alcuni aspetti ancora di dubbia interpretazione ed applicazione. Per il primo anno d'imposizione, quindi, l'Amministrazione ha scelto di attenersi all'applicazione di quanto consente la specifica normativa in materia di I.MU.P.

Successivamente all'adozione della deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2012, con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare, con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del D. Lgs. n° 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie particolari.

Inoltre, con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto.

Ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") che ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.);
- il D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, che ha disposto all'art. 13 di anticipare in via sperimentale l'I.M.U.P. a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.M.U.P.;

RITENUTO quindi necessario, al fine di fornire maggiore chiarezza al contribuente, precisare le disposizioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Mezzolombardo contenute nella delibera consiliare n. 18 di data 27.03.2012, in base alle novità apportate in materia di I.M.U.P. dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l'art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.M.U.P. gli articoli 14 comma 6 del D. Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12 bis e 13, del D.L. 201/2011;

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1. febbraio 2005, n. 3/L;

VISTA la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

RICHIAMATO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 – il quale dispone che i Comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.M.U.P. entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto previsto dagli art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 81 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;

VISTO Visto lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli 12 ed astenuti 5 (Girardi, Frasnelli, Mazzone, Lazzeri, Somadossi) espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, e in assenza temporanea del consigliere Betalli,

## DELIBERA

1. di precisare, a seguito delle intervenute modifiche di legge, alcune disposizioni indicate nella precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.03.2012, e precisamente:
  - l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnazione della casa fa sorgere il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario che dovrà essere considerato soggetto passivo dell'imposta;
  - la maggiorazione della detrazione di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni non può essere applicata agli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, in quanto trattasi di immobili posseduti da persone giuridiche e non dalle singole persone fisiche che materialmente detengono l'alloggio.
  - di ritenere esente dall'I.M.U.P. i fabbricati rurali strumentali in quanto il Comune di Mezzolombardo è compreso nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che classifica i comuni montani o parzialmente montani. Ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, resta ferma la facoltà per la Provincia Autonoma di Trento di stabilire, con propria legge, che tali fabbricati rurali ad uso strumentali siano assoggettati all'IMU nel rispetto del limite delle aliquote definiti dall'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  - di considerare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997, esenti dall'I.M.U.P. gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente per le proprie finalità dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi. Tale esenzione non opera nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all'art. 13, comma 11 del D. L. n. 201 del 2011;
2. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR n. 3/L 1.2.2005);
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR n. 3/L 1.2.2005);
  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

DL/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Luigi Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Luciano Ferrari

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì, 30-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luciano Ferrari

---

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:

- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);
- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 30-10-2012 al 09-11-2012;
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Luciano Ferrari